

ALLEGATO 7

SCHEMA DI CONTRATTO

**PER LA FORNITURA DI AUTOCOMPATTATORI DI RIFIUTI A CARICO
POSTERIORE, SATELLITE, A DUE ASSI, E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI
ACCESSORI**

LOTTO _____ (1, 2 O 3)

INDICE

Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni	6
Articolo 2 Oggetto	8
Articolo 3 Durata.....	9
Articolo 4 Condizioni delle Prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore	10
Articolo 5 Consegna dei Veicoli e collaudo	12
Articolo 6 Corsi di addestramento – Garanzia – Servizio di Assistenza Post Vendita	14
Articolo 7 Responsabile del Fornitore	15
Articolo 8 Corrispettivi della fornitura	17
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti	19
Articolo 10 Penali	23
Articolo 11 Cauzione	26
Articolo 12 Riservatezza	27
Articolo 13 Risoluzione	28
Articolo 14 Recesso.....	29
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile	31
Articolo 16 Rischi da interferenze	32

Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d'autore	32
Articolo 18 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	33
Articolo 19 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito.....	34
Articolo 20 Subappalto	34
Articolo 21 Foro competente	36
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	36
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali	37
Articolo 24 Trasparenza	37
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari	38
Articolo 26 Condizioni risolutive espresse	39
Articolo 27 Clausola finale.....	41

SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI AUTOCOMPATTATORI A TRE ASSI AVENTI
M.T.T. DI CIRCA 26 TON. CON ATTREZZATURA DI COMPATTAZIONE
“SIDE LOADER”

LOTTO ____ (1, 2 O 3)

TRA

AMA S.p.A., con sede in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma (____), Italia, _____, telefono n. 06/_____, telefax n. 06/_____, C.F. _____, in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Anelli, giusti i poteri conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.A. n. ____ del ____ (nel seguito, per brevità, anche “AMA”);

E

la/il _____, con sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

PREMESSO

a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti

in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;

- b) che AMA ha ravvisato la necessità di procedere all'acquisto di n. 49 autocompattatori di rifiuti a carico posteriore, satellite, a due assi, aventi m.t.t. pari a 12 tonnellate e capacità del cassone rifiuti pari a ca. 10 mc, nonché la prestazione di servizi accessori e ha deliberato di procedere al menzionato acquisto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. ____ del ____/____/____;
- c) che a tal fine ha AMA - con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del ____ e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del ____ - ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. n. 163/2006, suddivisa in n. 3 Lotti (di seguito, per brevità, anche solo "**Procedura**" o "**Gara**");
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto ____ della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compresa Specifica Tecnica, nonché dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto - ivi inclusi il Bando di gara ed il Disciplinare di gara - ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto l'Allegato "A" (Specifica Tecnica e relativi allegati), l'Allegato "B" (Offerta tecnica), l'Allegato "C" (Offerta economica) e l'Allegato "D" (Protocollo di legalità).
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMA. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegare, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per

il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **AMA:** AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
- b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;
- c) **Specifica Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "A" unitamente ai relativi allegati;
- d) **Offerta tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B" - ovverosia, la Dichiarazione di offerta tecnica, la Relazione tecnica e tutta l'ulteriore documentazione inserita dal Fornitore in sede di Gara nella Busta "B" in ottemperanza alle prescrizioni del Disciplinare di gara -;
- e) **Offerta economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
- f) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- g) **Parte:** AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "**Parti**");
- h) **Fornitura:** la fornitura sia di ciascun autocompattatore che di tutti i n. 49 autocompattatori di rifiuti a carico posteriore, satellite, a due assi, aventi m.t.t. pari a 12 tonnellate e capacità del cassone rifiuti pari a ca. 10 mc, omologati come macchine operatrici ai sensi degli artt. 75 e 76 del Codice della Strada, aventi gli ulteriori requisiti e comprensivi del servizio di addestramento del personale AMA, così come previsto nel prosieguo del presente Contratto, nella Specifica tecnica e, se migliorativa, nell'Offerta tecnica;
- i) **Veicolo/i:** autocompattatori di rifiuti a carico posteriore, satellite, a due assi, aventi m.t.t. pari a 12 tonnellate e capacità del cassone rifiuti pari a ca. 10 mc, completamente allestito oggetto della Fornitura, meglio definito/i nella Specifica Tecnica;
- j) **Servizio:** il servizio di assistenza post vendita in garanzia nonché, ove offerti dal Fornitore in sede di gara, gli ulteriori servizi ricompresi nel prezzo unitario dei singoli Veicoli, così come meglio indicato nella Specifica Tecnica e, se

- migliorativa, nell'Offerta tecnica;
- k) **Servizi extra garanzia:** i servizi di presa e resa, degli interventi di manutenzione straordinaria su preventivo, degli interventi di manutenzione straordinaria che il Fornitore è tenuto a prestare nel caso in cui siano previsti nell'Offerta tecnica. Il tutto, come meglio indicato nella Specifica tecnica e, se migliorativa, nell'Offerta tecnica;
- l) **Protocollo di legalità:** il Protocollo d'intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale “*ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” di cui all'Allegato “**D**”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Articolo 2

Oggetto

1. AMA affida al Fornitore, che accetta:
- a) l'esecuzione della Fornitura di n. ____ (**25, per il Lotto 1; 15, per il Lotto 2; e 9, per il Lotto 3**) Veicoli, omologati come macchine operatrici ai sensi degli artt. 75 e 76 del Codice della Strada, di cui al precedente articolo 1, comma 6, lett. h), meglio descritta nella Specifica Tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica;
- b) l'esecuzione del Servizio di assistenza post vendita in garanzia di cui al precedente articolo 1, comma 6, lett. j) e meglio descritto nella Specifica Tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica;
- c) l'esecuzione dei Servizi extra garanzia di cui al precedente articolo 1, comma 6, lett. k) e meglio descritti nella Specifica Tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica.
2. L'importo complessivo massimo del presente Contratto è pari ad Euro _____ (_____), oltre I.V.A, come indicato nell'Offerta economica allegata.

3. La Fornitura, il Servizio, i Servizi extra garanzia ed ogni altra attività necessaria per la corretta esecuzione del presente Contatto devono essere eseguiti secondo condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio prescritti nel presente Contratto, nella Specifica tecnica e relativi Allegati (Allegato “A”) e, ove migliorativi, nell’Offerta tecnica (Allegato “B”) e, comunque, nel rispetto di ogni modalità di erogazione determinata nel presente atto e relativi Allegati.
4. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, nel corso della durata del Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai medesimi corrispettivi e condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei suoi Allegati, nei limiti di cui all’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
5. La Fornitura, il Servizio ed i Servizi extra garanzia non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto AMA potrà affidare le medesime prestazioni anche a soggetti terzi, diversi dal Fornitore.

Articolo 3

Durata

1. Stante l’obbligo del Fornitore di prestare il Servizio ed i Servizi extra garanzia, i quali hanno pari durata, il presente Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna dell’ultimo Veicolo. La durata del Contratto potrà essere maggiore nel caso in cui il Fornitore, nella propria Offerta tecnica, abbia offerto l’esecuzione del Servizio - e, pertanto, dei Servizi extra garanzia – per un periodo maggiore (e migliorativo) rispetto al periodo minimo di 24 mesi: in tal caso, il Contratto avrà durata pari al menzionato periodo maggiore indicato nell’Offerta tecnica e decorrere dalla data di consegna dell’ultimo Veicolo.
2. In ogni caso, il Fornitore deve completare:
 - a)... la Fornitura dei Veicoli, entro e non oltre il termine di ____ (***190 giorni per il Lotto 1; 175 giorni per il Lotto 2; 160 giorni per il Lotto 3***) giorni solari consecutivi decorrente dalla data di stipula del Contratto e nel pieno rispetto della pianificazione riportata nell’Offerta tecnica (Allegato “B”). Nel caso in cui il Fornitore abbia indicato nella propria Offerta tecnica un termine inferiore (migliorativo) per il completamento della Fornitura, il Fornitore

stesso è tenuto a rispettare detto termine migliorativo e la corrispondente pianificazione riportata nell'Offerta tecnica (Allegato "B").

3. E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

Condizioni delle Prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore

1. La Fornitura nonché l'esecuzione del Servizio, del Servizio extra garanzia e di ogni attività necessaria all'esecuzione del presente Contratto devono essere prestate nel rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui alla Specifica Tecnica (Allegato "A"), nonché ove migliorativi di quelli indicati nell'Offerta tecnica (Allegato "B"), da intendersi quali obbligazioni essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del presente Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, modalità, termini, specifiche e/o Livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, di ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso

remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con AMA. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici di AMA continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale di AMA e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di AMA e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, secondo quanto meglio definito nella Specifica Tecnica e ove migliorativa nell'Offerta Tecnica.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
13. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli ulteriori atti di gara;

- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Contratto e suoi Allegati;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) comunicare tempestivamente ad AMA, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell'eventuale nuovo Responsabile del contratto;
 - e) manlevare AMA dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall'uso dei Veicoli determinati da inadempimenti del Fornitore nella Fornitura dei Veicoli e/o nell'erogazione del Servizio e/o nell'erogazione dei Servizi extra garanzia.
14. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura dei Veicoli e ad erogare il Servizio ed i Servizi extra garanzia con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
15. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
16. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ.

Articolo 5

Consegna dei Veicoli e collaudo

1. Il Fornitore é obbligato a propria cura, spese e rischio ad eseguire la Fornitura dei Veicoli nel rispetto delle modalità, condizioni e tempi indicati nel presente Contratto, nella Specifica Tecnica e, ove migliorativa, nell'Offerta Tecnica, esattamente nei luoghi di volta in volta indicati da AMA.

2. La consegna di ciascun Veicolo si intende comprensiva - e, pertanto si intende correttamente eseguita solo a seguito dell'esecuzione - delle attività di trasporto, immatricolazione, messa su strada, consegna del Veicolo, unitamente a tutta la documentazione indicata nella Specifica tecnica ed al successivo comma 3, e collaudo con esito positivo del medesimo Veicolo.
3. Unitamente a ciascun Veicolo, il Fornitore dovrà consegnare, oltre alla documentazione prevista dal Codice della Strada:
 - a) i manuali di uso e manutenzione:

ogni Veicolo dovrà essere dotato di "Manuale d'uso e manutenzione" in formato originale in lingua italiana e conforme alla "Direttiva Macchine", come recepita dal D.P.R. n. 459/96, il tutto come meglio precisato nella Specifica Tecnica;
 - b) la documentazione supplementare, indicata nell'Appendice 4 alla Specifica Tecnica, presso i luoghi ivi specificati;
 - c) una dichiarazione, sottoscritta dal Fornitore, attestante la corrispondenza del Veicolo consegnato con quello descritto nell'Offerta Tecnica e con i requisiti tecnici richiesti nella Specifica Tecnica e, ove migliorativi, indicati nell'Offerta tecnica.
4. All'atto della consegna di ciascun Veicolo, il Fornitore dovrà redigere, in contraddittorio con AMA, un verbale di consegna a firma congiunta nel quale dovranno essere indicati: la data dell'avvenuta consegna, il numero dei Veicoli oggetto del verbale, la targa di immatricolazione dei singoli Veicoli e la data del verbale (di seguito, per brevità, anche solo "**Verbale di consegna**").
5. Entro il termine di 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data del Verbale di consegna di cui al precedente comma 4, i Veicoli consegnati verranno sottoposti a collaudo da parte di AMA, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione scritta inviata da AMA al Fornitore stesso con congruo anticipo ed almeno a mezzo telefax.
6. Il collaudo riguarderà la totalità dei Veicoli consegnati, salvo il caso in cui AMA non scelga di effettuare collaudi a campione: in tal caso ne darà comunicazione scritta al Fornitore, inviata almeno a mezzo telefax.

7. Tale collaudo è teso alla verifica della corrispondenza dei singoli Veicoli consegnati a quanto prescritto nella Specifica Tecnica ovvero, ove migliorativo, a quanto previsto nell'Offerta Tecnica. Il collaudo verrà svolto, in contraddittorio, sia mediante esame visivo, che mediante indagini di tipo tecnologico, attraverso l'esame della documentazione a corredo dei singoli veicoli. Tutte le spese per l'effettuazione del Collaudo sono a totale carico del Fornitore fino ad un massimo del 1% (uno per cento) del corrispettivo di ciascun Veicolo.
8. Delle operazioni di Collaudo verrà redatto apposito verbale a firma congiunta (di seguito, per brevità, anche solo "*Verbale di collaudo*"). Ove il Fornitore non intendesse partecipare alle operazioni di collaudo queste verranno svolte da AMA; al riguardo il Fornitore prende atto ed accetta fin da ora che i relativi risultati avranno la medesima validità ed efficacia che avrebbero nel caso di collaudo esperito in contraddittorio.
9. In caso di collaudo positivo, AMA predisporrà la "Relazione di collaudo" ed il Fornitore dovrà procedere tempestivamente all'immatricolazione dei Veicoli positivamente collaudati. Solo in caso di esito positivo del relativo Collaudo il Veicolo si intende consegnato ed "Accettato" da AMA; ciò anche ai fini del pagamento da parte di AMA del prezzo di acquisto di cui oltre.
10. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore deve sostituire i Veicoli non positivamente collaudati e sottoporre i nuovi Veicoli a collaudo entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di collaudo con esito negativo, fatta comunque salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
11. I Veicoli consegnati in sostituzione di quelli che non hanno superato il collaudo con esito positivo verranno sottoposti a collaudo secondo le modalità, condizioni e termini di cui sopra; in caso di esito negativo anche di tale collaudo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 6

Corsi di addestramento – Garanzia – Servizio di Assistenza Post Vendita

1. Il Fornitore si obbliga a propria cura e spese a tenere un corso di addestramento presso gli stabilimenti indicati da AMA, in favore del personale indicato da AMA,

relativo all'uso ed alla manutenzione dei Veicoli. Detto corso di addestramento deve essere iniziato entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data in cui il primo Veicolo verrà consegnato, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il tutto nel rispetto di quanto previsto nella Specifica tecnica (Allegato "A").

2. Ferme restando le garanzie di legge, il Fornitore si obbliga, inoltre, a prestare il servizio di Garanzia e di Assistenza Post Vendita, come meglio indicato nella Specifica Tecnica e, ove migliorativa, rispondente a quanto indicato in Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Responsabile del Fornitore e Direttore dell'esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale Responsabile incaricato del centro di assistenza post-vendita delle attrezzature di compattazione - sito in _____, Via _____, n. _____, il Sig. _____ - al quale verranno inviate da parte di AMA tutte le comunicazioni attinenti alle attività post vendita sulle attrezzature di compattazione, di cui alla Specifica tecnica e, ove migliorativa, all'Offerta tecnica. I recapiti del Responsabile del centro di assistenza post-vendita delle attrezzature di compattazione sono i seguenti: numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, indirizzo e-mail _____.

Il Responsabile del centro di assistenza post-vendita delle attrezzature di compattazione, che deve essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno solare, è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti attinenti alle attività post vendita sulle attrezzature di compattazione.

2. Il Fornitore nomina quale Responsabile incaricato del centro di assistenza post-vendita degli autotelai - sito in _____, Via _____, n. _____, il Sig. _____ - al quale verranno inviate da parte di AMA tutte le comunicazioni attinenti alle attività post vendita sugli autotelai, di cui alla Specifica tecnica e, ove migliorativa, all'Offerta tecnica. I recapiti del Responsabile del centro di assistenza post-vendita degli autotelai sono i seguenti: numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, indirizzo e-mail _____.

Il Responsabile del centro di assistenza post-vendita degli autotelai, che deve

essere reperibile dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ciascun giorno solare, è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti attinenti alle attività post vendita sugli autotelai.

3. Il Fornitore dichiara che in caso di indisponibilità o di sostituzione del Responsabile incaricato del centro di assistenza post-vendita delle attrezzature di compattazione, lo stesso sarà sostituito dal Sig. _____, che è dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1; mentre in caso di indisponibilità o di sostituzione del Responsabile incaricato del centro di assistenza post-vendita degli autotelai, lo stesso sarà sostituito dal Sig. _____, che è dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 2.
4. Il Fornitore nomina quale “Responsabile del contratto” il proprio dipendente/dirigente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione e l’esecuzione del Contratto. Al Responsabile del contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA.

Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto. I recapiti del Responsabile del centro di assistenza post-vendita degli autotelai sono i seguenti: numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, indirizzo e-mail _____.
5. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del contratto, dovrà inoltrare ad AMA, almeno a mezzo telefax e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 4.
6. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto il Sig. _____, il quale rappresenta l’interfaccia di AMA nei confronti del Fornitore per quanto attiene all’esecuzione del Contratto, anche ai sensi ai

sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 300 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato tecnico (Allegato “A”).

I recapiti del Direttore dell’esecuzione sono di seguito riportati:

- numero telefono fisso _____ e numero fax _____;
- indirizzo e-mail _____.

Articolo 8

Verifiche, controlli ed accettazione

1. Il Servizio, i Servizi extra garanzia e tutte le attività oggetto del Contratto sono sottoposti a verifica. Le verifiche ed i controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio prescritti nella Specifica tecnica (Allegato “A”), ovvero nell’Offerta tecnica (Allegato “B”) ove migliorativi, nonché il rispetto della normativa vigente in materia.
2. Nel caso di esito positivo delle verifiche, i servizi e le attività prestati si intenderanno “Accettati”.
3. Nel caso di esito negativo delle verifiche il Fornitore dovrà nuovamente prestare i servizi e le attività non Accettati, in modo corretto, ovvero apportare agli stessi le modifiche e/o le integrazioni necessarie affinché le verifiche siano ripetute e positivamente superate, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 9

Corrispettivi della fornitura

1. Il corrispettivo (prezzo di acquisto) dovuto da AMA al Fornitore a fronte della Fornitura di ciascun Veicolo è indicato nell’Offerta Economica, e deve intendersi qui integralmente trascritto.

Il prezzo di acquisto per ciascun Veicolo è comprensivo di tutte le attività previste nel presente Contratto, nella Specifica tecnica e, ove migliorativa, nell’Offerta tecnica - ivi inclusa l’erogazione del Servizio -, fatta eccezione esclusivamente per gli interventi di manutenzione straordinaria.

2. I corrispettivi dovuti da AMA al Fornitore a fronte della prestazione degli interventi di manutenzione straordinaria sono determinati moltiplicando il costo

orario della manodopera prefissato (pari ad Euro/ora 32,00) per le ore di attività ed applicando, sul listino - ovverosia, sul prezzo di ciascuno dei - ricambi delle attrezzature di compattazione, la percentuale di sconto prefissata pari al 30% (trenta per cento) e sul listino - ovverosia, sul prezzo di ciascuno dei - ricambi degli autotelai la percentuale di sconto prefissata pari al 35% (trentacinque per cento). Costo orario e percentuali questi ai quali il Fornitore si espressamente impegnato/vincolato nell'Offerta economica (Allegato "C").

3. I corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2 si riferiscono alla Fornitura ed alle ulteriori attività - ivi inclusi il Servizio ed i Servizi extra garanzia - prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente Contratto, alla Specifica tecnica (Allegato "A") e, ove migliorativa, all'Offerta tecnica (Allegato "B"). In particolare, ciascun Veicolo si intende correttamente consegnato ed accettato da AMA solo se *(i)* all'atto della consegna dello stesso il Fornitore consegna ad AMA tutta la relativa documentazione, come indicata nella Specifica tecnica e *(ii)* il collaudo effettuato sul Veicolo, entro i termini e con le modalità di cui al precedente articolo 5 ed alla Specifica tecnica, abbia esito positivo.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il prezzo di acquisto e tutti gli ulteriori importi/sconti di cui all'Allegato "C" devono intendersi – così come effettivamente sono – omnicomprendivi di ogni e qualsiasi onere, spesa e/o costo risultasse necessario per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
5. Il prezzo di acquisto e tutti gli ulteriori importi/sconti di cui all'Allegato "C" e, pertanto, i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. AMA S.p.A. riconoscerà annualmente al Fornitore l'aggiornamento dei

corrispettivi *(i)* secondo le modalità previste dall'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ove applicabili alla data di effettuazione dell'aggiornamento, ovvero *(ii)* in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell'anno precedente.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 9 sarà effettuata da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto e nella Specifica Tecnica.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa al prezzo di acquisto - di cui al precedente articolo 9, comma 1 - di ciascuno dei Veicoli effettivamente consegnati e che, nel mese precedente, hanno superato con esito positivo il collaudo di cui al precedente articolo 5. A ciascuna fattura devono essere allegati, quale condizione necessaria per il pagamento degli importi dalla stessa portati, copia del Verbale di consegna e copia del Verbale di collaudo con esito positivo e copia di documentazione attestante l'avvenuta immatricolazione relativi ai Veicoli il cui prezzo di acquisto è portato dalla fattura.
3. Il Fornitore, con cadenza mensile e sempre entro il giorno 15 di ciascun mese, provvederà ad emettere anche la fattura relativa ai corrispettivi - determinati con le modalità di cui al precedente articolo 9, comma 2 - degli interventi di manutenzione straordinaria effettivamente e correttamente eseguiti nel mese precedente. A ciascuna fattura deve essere allegata, quale condizione necessaria per il pagamento degli importi dalla stessa portati, una relazione o, comunque, documentazione attestante le attività attinenti agli interventi di manutenzione straordinaria correttamente eseguiti nel mese di riferimento della fattura.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente

Contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara) nonché al numero di ordinativo assegnato da AMA e dovrà essere corredata, pena il mancato pagamento degli importi fatturati, dalla documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3, necessaria ai fini dell'effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni inerenti all'importo fatturato a quanto prescritto nel presente Contratto, nella Specifica tecnica (Allegato "A") e, ove migliorativa, nell'Offerta tecnica (Allegato "B").

5. La documentazione richiamata ai precedenti commi 2 e 3, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, deve essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli hanno esito positivo, le fatture si intendono accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
6. Per la liquidazione, le fatture corredate della documentazione indicata, dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata postale o consegnate a mano.
7. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____ Agenzia/Filiale _____ Codice IBAN _____. Il Fornitore dichiara e garantisce che il predetto conto è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010.
8. ***(Eventuale, clausola da inserire solo se è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore)*** Il/I soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto corrente è/sono:
 - a) Sig. _____, cod.fisc. _____ operante in qualità di (specificare ruolo e poteri);
 - b) Sig. _____, nato a _____, residente a _____, cod.fisc. _____ operante in qualità di

(specificare ruolo e poteri);

(Eventuale ed alternativa alla precedente, clausola da inserire solo se non è stato prestato il consenso/autorizzazione alla pubblicazione da parte del Fornitore) Il Fornitore si obbliga a comunicare ad AMA le generalità ed il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto, nel rispetto di quanto previsto e prescritto all'articolo 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.

9. Le spese del bonifico sono a carico di AMA, che pertanto non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. È facoltà di AMA richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da parte del Fornitore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ovvero di dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
12. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto nel D.Lgs. n. 192/2012.
13. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad Euro 10.000,00, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale di

cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto Ministeriale.

14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività e/o prestazioni previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore.
16. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
17. AMA si riserva di richiedere al Fornitore, in corso di esecuzione del Contratto,

l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

18. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 11

Penali

1. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di ritardo del Fornitore nella consegna di tutti i Veicoli rispetto al termine di cui al precedente articolo 3, comma 2, lett. a), AMA - con riferimento ad ogni Veicolo non consegnato e per ciascun giorno solare di ritardo fino alla consegna (ed al relativo Collaudo) - potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2. Si precisa che il Fornitore è considerato in ritardo nella consegna anche nel caso in cui non consegna, unitamente ai Veicoli, anche uno solo dei documenti a corredo elencati al precedente articolo 5, comma 3. Nel caso in cui il ritardo del Fornitore rispetto al termine di cui al precedente articolo 3, comma 2, lett. a), anche in riferimento ad un singolo Veicolo, si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della pianificazione - ovvero sia del numero minimo mensile di Veicoli da consegnare - di cui al precedente articolo 3, comma 2, lett. a), AMA, con riferimento ad ogni Veicolo non consegnato e per ciascun giorno solare di ritardo fino alla consegna (ed al relativo Collaudo), potrà applicare al Fornitore una penale di importo pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2. Si precisa che il Fornitore è considerato in ritardo nella consegna anche nel caso in cui non consegna, unitamente ai Veicoli, anche uno solo dei documenti a corredo elencati al precedente articolo 5, comma 3.
3. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni - anche di quelle eventualmente contenute nell'Offerta Tecnica - relative al Servizio e/o ai Servizi extra garanzia, AMA potrà applicare al Fornitore

le seguenti penali:

- Euro 10,00 (dieci/00) con riferimento a ciascun Veicolo e per ogni giorno solare di ritardo nell'effettuazione delle operazioni di manutenzione preventiva alle cadenze previste nell'Offerta Tecnica;
 - Euro 400,00 (quattrocento/00) per veicolo sostitutivo, per ogni giorno solare di indisponibilità di uno o più Veicoli, a seguito di richiesta di AMA, nei casi meglio dettagliati nella Specifica Tecnica;
 - Euro 200,00 (duecento/00) per ogni mancato intervento di presa o resa di Veicoli da condurre da o per le officine dei centri di assistenza concessionari per la manutenzione dei Veicoli;
 - Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno solare di mancato intervento di officina mobile attrezzata e dotata di personale specializzato, a seguito di specifica richiesta di intervento di AMA;
 - Euro 20,00 (venti/00) per ogni ora di ritardo, rispetto a quanto previsto in Offerta Tecnica, nei tempi di invio preventivo di manutenzione delle attrezzature di compattazione a seguito di specifica richiesta da parte di AMA;
 - Euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno solare di ritardo sui tempi di riconsegna dei veicoli a seguito di lavorazioni di manutenzione commissionati da AMA sulle attrezzature di compattazione, rispetto ai tempi di cui all'Offerta Tecnica.
4. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di ritardo del Fornitore nell'inizio della formazione (Corsi di addestramento) rispetto al termine di cui al precedente articolo 6, comma 1 nel rispetto delle modalità di cui sempre al precedente articolo 6, comma 1 nonché all'articolo 28 della Specifica tecnica, AMA potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pari ad Euro 200,00 (duecento/00). In ogni caso le sessioni di formazione non effettuate entro i termini stabiliti, si intenderanno per non effettuate. In tale ipotesi AMA ha la facoltà di far eseguire le sessioni non effettuate dal Fornitore a soggetto terzo scelto dalla stessa AMA. Tutti gli oneri e le spese derivanti dall'effettuazione delle menzionate sessioni di formazione da parte del soggetto terzo, saranno da AMA addebitati al Fornitore.

5. Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso di ritardo del Fornitore nella sostituzione dei Veicoli il cui collaudo ha avuto esito negativo rispetto al termine di cui al precedente articolo 5, comma 10, AMA potrà applicare al Fornitore, per ogni giorno solare di ritardo, una penale di importo pari all'1 (uno) per mille dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 2. Si precisa che il Fornitore è considerato in ritardo anche nel caso in cui non consegna, unitamente al nuovo Veicolo da sottoporre a collaudo, anche uno solo dei documenti a corredo elencati al precedente articolo 5, comma 3.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMA al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMA, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. AMA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. AMA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 1. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMA potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA a richiedere il risarcimento degli

eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva in favore di AMA per un importo di Euro _____ (_____/00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo secondo modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti di AMA e per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.
5. La cauzione definitiva sarà svincolata, secondo modalità, termini e condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – e, comunque, solo a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata allo scadere di ciascun periodo di 12 mesi di durata del Contratto, entro il limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito, il tutto nel rispetto di quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Anche ai fini del menzionato svincolo della cauzione definitiva, AMA, con periodicità semestrale - in caso di completa ed esatta esecuzione delle attività oggetto di Contratto e sempre che non vi sia contestazione in merito al pagamento delle fatture ed alla

documentazione a supporto delle fatture medesime -, emetterà un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 13

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza

anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adottare tutte le misure più opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto possano venire a conoscenza dei menzionati dati ed informazioni.
5. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMA, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
7. In caso di inosservanza da parte del Fornitore anche di uno soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.

Articolo 14

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMA per porre fine all'inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ..
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso in cui, nel corso di un singolo anno di durata del Contratto, per almeno 3 (tre) volte si ripeta l'indisponibilità dei

veicoli sostitutivi di cui alla Specifica Tecnica, nonché negli altri casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 5 (Consegna dei Veicoli e collaudo), 10 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali), 12 (Cauzione), 13 (Riservatezza), 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Brevetti industriali e diritti di autore), 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito), 21 (Subappalto), 25 (Trasparenza), 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 28 (Norme per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata), 29 (Codice etico).

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno. In ogni caso, in tali ipotesi, resta salva la facoltà di AMA di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, a spese di quest'ultimo.

Articolo 15

Recesso

1. AMA ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,
- c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore,

di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Dalla data di efficacia del recesso di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di AMA.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA dei servizi effettivamente prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
4. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso di cui al presente comma 4, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.

5. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 4, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, alle spese sostenute e al mancato guadagno, nella misura da accertare e, comunque, non superiore al 2% (due per cento) dell'importo determinato dalla differenza tra

l'importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1 ed i corrispettivi pagati da AMA al Fornitore per le prestazioni rese alla data di efficacia del recesso; il Fornitore rinuncia, pertanto, espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Articolo 16

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro _____ per ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza

assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ..

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 17

Rischi da interferenze

1. AMA ha provveduto alla redazione del "**Documento Unico di valutazione dei rischi standard da interferenze**" (DUVRI) allegato alla documentazione della Gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Contratto.
2. Il Fornitore ha sottoscritto per accettazione il DUVRI che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto.(**verificare l'esistenza di rischi da interferenze**).

Articolo 18

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso

terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore prende atto, dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro - ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica - assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma

precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - effettuare sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 20

Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
4. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 21

Subappalto

1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

[ovvero]

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo massimo di

avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

9. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 22

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e AMA, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 23

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi

tramite il sito internet www.amaroma.it.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 25

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere

azioni comunque volte agli stessi fini;

- d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con diritto da parte di AMA di agire per il risarcimento di tutti gli eventuali danni.

Articolo 26

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che il Fornitore, si riserva: *(i)* di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e *(ii)* di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 27

Condizioni risolutive espresse

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.
2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 28

Obblighi legati al protocollo di legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale

1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale, ed in particolare gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. "sensibili".
2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. "sensibili", ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario

titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.P.R. n. 252/1998.

4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l'autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.

Articolo 29

Codice Etico

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest'ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 30

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che

mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ___/___/___.

AMA S.p.A.

Il Direttore Generale

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni); Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle Prestazioni ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 5 (Consegna di Veicoli e Collaudo); Articolo 6 (Corsi di Addestramento – Garanzia – Servizio Assistenza Post Vendita); Articolo 8 (Verifiche, controlli ed accettazione), Articolo 9 (Corrispettivi); Articolo 10 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Riservatezza);

Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 20 (Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Foro competente), Articolo 23 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 28 (Misure per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata); Articolo 29 (Codice Etico); Articolo 30 (Clausola finale).

Roma, li ___/ ___/ ____

IL FORNITORE

ALLEGATI

ALLEGATO “**A**” - Specifica Tecnica ;

ALLEGATO “**B**”- Offerta tecnica;

ALLEGATO “**C**”- Offerta economica.

ALLEGATO “**D**” – Protocollo di legalità.